

I Principi dei Probi Pionieri:

1. adesione volontaria dei soci;
2. **libera elezione, da parte di tutti i soci, degli organi direttivi ed amministrativi della società cooperativa;**
3. **pratica del "ristorno", o distribuzione degli utili ai soci in proporzione alle transazioni con la cooperativa (acquisti, conferimenti, prestazioni lavorative) effettuate da ciascuno di essi;**
4. **interesse limitato alle quote sociali;**
5. vendita per contanti;
6. neutralità politica e religiosa;
7. sviluppo della educazione cooperativa.

Cod.civ. '42

Art. 2247 Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Il concetto di mutualità nella relazione al cod. civ. "forniscono beni o servizi ai soci a condizioni più convenienti del mercato"

- Disciplina: voto capitario,
- limiti della partecipazione e
- limiti alla distribuzione degli utili (lasciati allo statuto: art. 2518)

Legge Basevi 14 dicembre 1947:

- controllo pubblico;
- distinzione tra cooperative in genere e cooperative *mutualistiche* :

Art. 26. Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Art. 45 Cost.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

III La riforma del 2003:

A) Lo scopo

Disciplina generale

Art. 2511 - Società cooperative.

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico

art. 2545 sexties: L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Ma (Art. 2526)

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non

Art. 2512 - Cooperativa a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

...

Art. 2514 - Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;**
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;**
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;**
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

Maggiore responsabilità degli amministratori (2513)

IV.

Gli ulteriori scopi delle cooperative

L.381 del1991: le cooperative sociali

Art. 1 (Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire **l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini** attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'impresa sociale (D.lgs. 155/2006)

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di **beni o servizi di utilità sociale**, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art.2.Utilità sociale

1.Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:*a)* assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali....*b)* assistenza sanitaria.....*d)* educazione, istruzione e formazione...*e)* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema...*h)* formazione universitaria e post-universitaria...;*i)* ricerca ed erogazione di servizi culturali;....

2..... possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:*a)* lavoratori svantaggiati *b)* lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera *g)*, del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

Art. 3.Assenza dello scopo di lucro

...2 ... e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati,

La riforma del terzo settore (legge 6 giugno 2016): riordino completo della materia: Dlgs. 117/2017 e consente distribuzione utili nei limiti delle cooperative a mutualità prevalente.

V La vicenda dello scopo di lucro nelle società lucrative.

Riordino delle partecipazioni statali (1956): **criterio di economicità** come lucro attenuato.

Le società legali senza scopo di lucro (già Società borsa valori, società sportive dilettantistiche L.398/91): coincidenza tra oggetto e scopo.

Le società benefit (Legge 28 dic.2015)

Art. 376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, **oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.**

Codice del terzo settore ha escluso le società lucrative dalle imprese sociali

VII

B) Il voto capitario

Ampiezza della disciplina della posizione dei soci nel codice: personalizzazione della partecipazione.

Art. 2538 - Assemblea.

.....

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche [c.c. 2542] l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

...

Società di tipo lucrativo:

cod.'42 criterio capitalistico = voto in proporzione alla partecipazione (eccez. azioni privilegiate)

Oggi: S.p.a.: voto limitato, voto plurimo, voto proporzionale, voto ai non soci;
S.r.l. piena libertà